MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER LA NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI SUPERIORI

Art. 5

Requisito del servizio giudiziario

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attivita', anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.(1) Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attivita' svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia e' equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari.

Versione in vigore dal 29 maggio 1990, non più in vigore dal 29 ottobre 1995 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori
Estremi	Legge 20 dicembre 1973, n. 831
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 2 aprile 1979 n. 97 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che "Per i magistrati che al 1 gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, e' ridotto a sette anni".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-dell-ordinamento-giudiziario-per-la-nomina-a-magistrato-di/art-5-requisito-del-servizio-giudiziario/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it